

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1417 del 11/03/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLRITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA CANALE DI BURANA NAVIGALE AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' CONTRAPO' IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA CAVALLINA S.S.. PRATICA: FE02A0034.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1302 del 03/03/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici MARZO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;

- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. AMB/GFE/05/98089 del 7/11/2005 con cui la ditta Bonazzi Iride, c.f. BNZRDI30A68D548K ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Ferrara (FE), località Contrapò, con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 21,7 e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 2.580, con scadenza al 31/12/2005, assentita con det. n. 11502/2005 (codice pratica FE02A0034);
- della domanda PG/2019/93466 del 13/06/2019, con cui Società Agricola Cavallina S.S., c.f. 02044170385, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo, motivato dal decesso del precedente intestatario;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO che:

- in data 14/01/2025 con prot. PR_FEUTG_Ingresso_0002756 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 28/01/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

DATO ATTO INOLTRE

- che con nota PG/2019/0141404 del 13/09/2019 è stato richiesto al Servizio Area Reno e Po di Volano il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole;
- che con nota acquisita al prot. n. PG/2024/0196426 del 30/10/2024 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara ha confermato il proprio Nulla Osta Idraulico rilasciato con determinazione 358 del 11/02/2020, con cui sono state dettate le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2019/0143142 del 17/09/2019 è stato richiesto al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara il parere di competenza;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. n. PG/2025/6698 del 14/01/2025 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha comunicato che *“ l’area in oggetto, classificata come “golenale”, non beneficia dell’attività dello scrivente Consorzio di Bonifica; per tale motivo, i terreni distinti al comune di Ferrara, sez. B, foglio 173, particelle 106, 128, 134,139,143, 149 e 151, pur compresi nel comprensorio consortile, non sono gravati da alcun contributo di bonifica”*

ACCERTATO che la Società Agricola Cavallina S.S.:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale costituito in data 29/09/2005 per un importo pari a euro 51,65 e integrato in data 29/12/2015 per un importo pari a euro 198,35 fino alla concorrenza di euro 250,00 da Bonazzi Iride, può essere mantenuto, trattandosi di cambio di titolarità motivato dal decesso della sig.ra Bonazzi Iride, acquisito il consenso dell’altra erede sig.ra Loretta Cavallina, come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal sig. Bruno Cavallina , acquisita agli atti con prot. PG/2019/93466 del 13/06/2019;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE02A0034;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Società Agricola Cavallina S.S., c.f. 02044170385, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale, cod. pratica FE02A0034, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 opere di presa mobili (motopompe):

- pompa Caprari azionata da motore diesel marca Fendt della potenza di CV. 138, avente portata massima di l/s. 15 e media di l/s. 7,71, con tubo pescante del diametro di mm. 120 e della lunghezza di circa m. 5, per uso irrigazione;
 - motopompa Briggs & Stratton Oleo-Mac tipo FS 45 TL azionata da motore a benzina della potenza di Kw. 2,60, avente portata massima di l/s. 6,70, con tubo pescante del diametro di mm. 50 e della lunghezza di circa m. 5, per uso irrorazione.
- ubicazione del prelievo: comune di Ferrara (Fe), località Contrapò, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 173 mapp. 57; coordinate UTM RER x: 714747; y: 968868; **(presa 1)**; censito al fg. 173 mapp. 57; coordinate UTM RER x: 714675; y: 968605; **(presa 2)**, lungo la sponda sinistra del Canale Burana - Navigabile;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 15; portata media pari a l/s 7,71 **(presa 1)**;
 - portata massima e media di esercizio pari a l/s 6,70 **(presa 2)**;
 - portata massima complessiva pari a 21,70 l/s; portata media complessiva 14,41 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 2.580;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2034;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 26/02/2025, registrato al prot. PG/2025/0039032 del 28/02/2025;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 14,41 euro;
 5. di dare atto che è stato mantenuto a favore del soggetto subentrante il deposito cauzionale di 250,00 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Montepaone e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata a Società Agricola Cavallina S.S., c.f. 02044170385 (cod. pratica FE02A0034).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'opera di presa è costituita da n.2 motopompe mobili, come di seguito descritte:
 - una pompa Caprari azionata da motore diesel marca Fendt della potenza di CV. 138, avente portata massima di l/s. 15 e media di l/s. 7,71, con tubo pescante del diametro di mm. 120 e della lunghezza di circa m. 5, per uso irrigazione;
 - una motopompa Briggs & Stratton Oleo-Mac tipo FS 45 TL azionata da motore a benzina della potenza di Kw. 2,60, avente portata massima di l/s. 6,70, con tubo pescante del diametro di mm. 50 e della lunghezza di circa m. 5, per uso irrorazione.
2. L'opera di presa è sita in comune di Ferrara (Fe), località Contrapò, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 173 mapp. 57; coordinate UTM RER x: 714747; y: 968868; (**presa 1**); censito al fg. 173 mapp. 57; coordinate UTM RER x: 714675; y: 968605; su terreno di proprietà del concessionario (**presa 2**).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Canale Burana - Navigabile codice IT080500000000002ER da sponda sinistra.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE

CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per la produzione di mele per Ha 0.96.95 e di pere per Ha 3.45.55. Il sistema di irrigazione utilizzato per il frutteto è quello a goccia.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 21,70 e portata media pari a l/s 14,41 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 2.580.
3. L'area demaniale occupata è limitata all'area su cui insistono le opere di derivazione.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque superficiali, competente per territorio ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Esercizio del prelievo** – Il concessionario può esercitare il prelievo nel periodo dal 01 febbraio al 30 settembre, per uso irrigazione ed irrorazione; le pompe di prelievo dovranno essere rimosse dal luogo di ubicazione al termine del periodo irriguo.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo,

il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

4. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
8. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione.

Nulla Osta Idraulico rilasciato da Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- SSTPC - Ferrara (assunto al prot. PG/2020/0021864 del 11/02/2020 e successiva conferma PG/2024/0196426 del 30/10/2024)

1. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra di ciascun punto di prelievo.
2. Qualora la presenza del tubo di prelievo provochi erosione di sponda, il richiedente dovrà provvedere al ripristino del tratto di sponda interessata dall'erosione, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.
3. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della soc. richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
4. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza, quali l'esecuzione di un sistema di protezione dei tubi che stazionano nella fascia di rispetto idraulico dei 4 metri dal ciglio del corso d'acqua, fascia che è deputata alla sorveglianza idraulica in capo a questa Agenzia, che può effettuare anche con automezzi.

5. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
6. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
7. Il richiedente è consapevole che l'area dove sono posizionate le tubazioni per i prelievi, così come tutte le attrezzature necessarie allo scopo, è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.
8. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.

3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.